

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 47/2020/R/EFR**

**REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL'AMBITO
DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N. 2538/2019**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni e presenta proprie proposte riguardo gli orientamenti delineati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) nel documento per la consultazione 47/2020/R/efr (di seguito DCO), circa la revisione delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi); revisione resasi necessaria alla luce dell'accoglimento, da parte del giudice amministrativo, del ricorso presentato da un operatore contro provvedimenti regolatori conseguenti al decreto interministeriale del 10 maggio 2018, con una decisione che ha determinato anche la caducazione dello stesso decreto interministeriale 10 maggio 2018, in qualità di atto presupposto, nella parte in cui ha fissato il *cap* di 250 euro per il riconoscimento spettante ai soggetti obbligati per ciascun certificato bianco conseguito.

Preliminarmente si ritiene importante tener sempre presente che l'acquisto di TEE da parte delle imprese di distribuzione risponde alla necessità di ottemperare a un obbligo previsto dalla normativa, ma anche di garantire il raggiungimento di un obiettivo di interesse generale, quale quello di promozione dell'efficienza energetica. I costi sostenuti a tale scopo hanno - come noto - un impatto considerevole, non solo sul sistema e sui consumatori finali, ma anche - soprattutto e *in primis* - sui conti delle imprese di distribuzione obbligate, che, con il passare del tempo, da semplici "soggetti passanti" del meccanismo TEE (quali sarebbero dovuti essere), si sono venute a trovare nella condizione di sostenerne i costi non potendone però recuperare una parte rilevante e subendo quindi - corrispondentemente - notevoli perdite¹.

Infatti, in una situazione come quella attuale, caratterizzata da scarsa disponibilità di titoli e da prezzi stabilmente al di sopra del massimo valore del contributo riconosciuto, il meccanismo dei certificati bianchi, se non opportunamente ristrutturato, fa e farà gravare sui distributori una quota sempre più elevata di oneri impropri. Questo in un contesto in cui le imprese distributrici, in qualità di soggetti obbligati dal meccanismo, si trovano costrette, per acquisire TEE in un mercato ormai strutturalmente corto (e per cui non si prefigurano significative variazioni nel breve-medio periodo), a sostenere costi sistematicamente più alti rispetto al valore massimo riconosciuto dal sistema a titolo di contributo a copertura dei predetti costi. Perciò, a fronte di un meccanismo che assegnerebbe loro un ruolo "passante" (e dunque economicamente "neutrale"), i distributori si trovano a sostenere una crescente perdita secca (nel 2018, pari a oltre 11 euro per ogni titolo acquistato).

Pertanto, le imprese di distribuzione, in qualità di soggetti obbligati all'acquisto non dispongono di

¹ Ciò senza considerare anche la necessità di condurre, da parte dei soggetti obbligati, attività affini a quelle svolte dai soggetti che operano sui mercati finanziari, quindi molto diverse rispetto ai compiti e alle responsabilità tipiche delle imprese di distribuzione.

particolari leve per stimolare prezzi virtuosamente contenuti dei TEE, dato che, se da un lato si sforzano a non acquistare a prezzi più alti, dall'altro corrono il rischio di non riuscire a raggiungere l'obiettivo minimo ad essi assegnato e di dover quindi subire procedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità.

In un simile contesto si reputa quindi indispensabile riformare il meccanismo dei TEE con interventi correttivi di natura strutturale, al fine di ripristinare l'equilibrio tra domanda e offerta di titoli, anche incrementando provvisoriamente se necessario, stante l'attuale ridottissima disponibilità di TEE sul mercato, il numero di titoli "virtuali" rilasciabili dal GSE, al fine di evitare penalizzazioni per i soggetti obbligati.

Nell'attesa che tale riforma sia definita e implementata, risulta indispensabile che l'Autorità riveda le modalità di determinazione del contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati, non solo per la necessità di far fronte al "vuoto normativo" conseguente alla sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019, ma anche per porre provvisoriamente e in parte rimedio, nelle more di interventi più strutturati sul meccanismo, alla penalizzazione in cui incorrono le imprese di distribuzione.

Si ritiene in proposito che le ipotesi delineate nel DCO non vadano in questa direzione, per i motivi evidenziati nelle osservazioni agli specifici spunti di consultazione, in relazione alle quali si formulano, conseguentemente, proposte di soluzione alternative per una diversa fissazione del contributo, con modalità che risulterebbero di fatto valide in un orizzonte temporale di breve periodo (al più solo fino al prossimo anno d'obbligo 2020, ultimo anno di applicazione del D.M. 11.01.2017, prima dell'emanazione di nuove disposizioni ministeriali in materia di efficienza energetica per gli anni successivi), nell'ambito del quale è estremamente improbabile che si verifichino sensibili variazioni dell'attuale situazione di mercato e di disponibilità di TEE. In corrispondenza delle nuove disposizioni ministeriali che dovessero essere poi definite con validità dall'anno d'obbligo 2021, l'Autorità ben potrebbe verificare l'evoluzione delle condizioni e del contesto e ricalibrare, quindi, le modalità di definizione del contributo. Pare invece poco aderente alla realtà una modalità che, per tener conto di eventualità (rilevante incremento di disponibilità di TEE e discesa dei loro prezzi) che potrebbero presentarsi in un futuro certamente non di breve periodo, finisce per penalizzare pesantemente i soggetti obbligati.

Si ritiene quindi che le modalità di determinazione del contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati debbano essere riviste, prevedendo anche il posizionamento del *cap* al contributo riconosciuto ad un livello superiore a quello precedentemente stabilito a 250 €/TEE dal D.M. 10.05.2018 (nella parte annullata dalla sentenza del TAR Lombardia) e nell'intorno di 258 €/TEE, ovvero ad un livello di poco inferiore a 260 €/TEE (valore di riferimento rimasto vigente nel predetto D.M., detraendo dal quale il valore effettivo del contributo si individua il prezzo dei TEE c.d. "virtuali", entro il massimo di 15 €/TEE).

Ciò - chiaramente - per quanto rientra nella sfera dei poteri di competenza dell'Autorità, riconosciuti dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019, osservando che, in ogni caso, la previsione di un *cap*, per dispiegare più compiutamente la sua efficacia, dovrebbe accompagnarsi ad un'opportuna verifica periodica e conseguente eventuale rimodulazione al ribasso, da parte del competente Ministero, della soglia per l'accesso all'emissione dei TEE "virtuali", attualmente stabilita al 30% del c.d. "obbligo minimo". Infatti, per le considerazioni sviluppate più in dettaglio in risposta allo spunto di consultazione Q2, laddove il mercato lato offerta percepisca che i titoli disponibili non risultano sufficienti al raggiungimento di tale soglia (di accesso, per i soggetti obbligati, al meccanismo di

flessibilità rappresentato dai TEE “virtuali”) è inevitabile che:

- il segnale di prezzo rappresentato dalla soglia dei 260 €/TEE, con le attuali regole e quale che sia il valore del *cap* al contributo tariffario al di sotto di tale valore, perda la sua efficacia;
- si inneschino, lato offerta, effetti di rialzo dei prezzi, generati da valutazioni con connotati speculativi, anche se consentite nell’attuale quadro delle regole di funzionamento del meccanismo.

Pertanto, oltre ad auspicare una revisione delle modalità di determinazione del contributo che, ove venga confermato un *cap* al contributo tariffario, fissi questo ad un livello solo di poco inferiore ai 260 €/TEE nell’ambito delle prerogative e dei poteri dell’Autorità, si ritiene in ogni caso opportuno che la stessa Autorità possa sensibilizzare anche l’istituzione ministeriale, affinché venga resa variabile e quindi flessibilizzata al ribasso, a seconda della liquidità di mercato, la soglia di accesso all’emissione dei TEE “virtuali”.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

* * *

Q1. Si condivide l’obiettivo di perseguire l’obiettivo di stimolare l’efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

L’intendimento dell’Autorità di promuovere l’efficienza del mercato è sicuramente condivisibile, ma si ritiene che tale obiettivo non possa essere perseguito cercando di agire solo lato soggetti obbligati. Si ritiene, quindi, che le modalità per il conseguimento di un simile obiettivo vadano opportunamente calibrate in funzione delle effettive condizioni di mercato.

A tale riguardo, la proposta di introdurre una logica di *profit sharing* nell’ambito del meccanismo dei TEE (così da consentire ai distributori di ottenere ricavi aggiuntivi qualora i prezzi di mercato scendano al di sotto del *cap* del contributo tariffario), per come è declinata nel DCO, non sembra, infatti, adatta alle condizioni del mercato dei TEE attuali e prospettiche – perduranti condizioni di scarsa liquidità che, presumibilmente, resteranno invariate anche nel medio termine – e, pertanto, appare del tutto inidonea dal punto di vista dei risultati potenzialmente conseguibili.

Non si ritiene infatti che un riequilibrio tra domanda e offerta di titoli, con conseguente discesa del prezzo medio di mercato rispetto ai livelli attuali, possa essere ottenuto senza prima intervenire, in maniera profonda, sul meccanismo stesso dei TEE. Difatti, l’introduzione dell’immaginato meccanismo di *profit sharing* senza un previo intervento correttivo di natura strutturale, rischia di essere del tutto infruttuosa ai fini dell’efficienza di mercato.

Il criterio che si indica di voler seguire in logica di *profit sharing* (prevedendo, cioè, che i distributori abbiano dei ricavi aggiuntivi nel caso in cui i prezzi di mercato tornino a scendere sotto al *cap* del contributo tariffario) si rivela infatti del tutto sbilanciato in una situazione di mercato come quella in cui ci si trova ormai da tempo, con scarsissima disponibilità di titoli e loro prezzo sul mercato stabilmente ben al di sopra del limite di 250 euro originariamente indicato dal MiSE. È chiaro che finché perdurerà una simile situazione i distributori obbligati non potranno mai trovarsi in una condizione di avere dei ricavi aggiuntivi. Pertanto individuare una modalità di definizione del contributo tariffario in modo da tener conto di una possibilità puramente teorica (ma del tutto irrealistica nelle attuali condizioni, in uno “scenario di scarsità attesa di TEE” come riconosciuto dalla stessa Autorità nel DCO) risulta oltremodo

penalizzante per i soggetti obbligati. Tenuto conto che l'ipotetica possibilità di eventuali ricavi addizionali prospettata dall'Autorità non si potrà certo realizzare a breve (certamente non entro il corrente o il prossimo anno d'obbligo, ultimo anno oggetto di applicazione del D.M. 11.01.2017), parrebbe sicuramente più logico adottare una modalità di definizione del contributo più aderente all'attuale situazione.

Inoltre, la modalità ipotizzata nel DCO si basa sempre sul presupposto di promuovere l'efficienza del mercato, agendo lato soggetti obbligati, non considerando - ancora una volta - che i soggetti obbligati non hanno leve per indurre prezzi più bassi in acquisto, se non quella di cercare di tenere un comportamento virtuoso sul mercato, non comprando titoli a valori superiori al *cap*, incorrendo tuttavia nel rischio di essere poi sanzionati per mancato raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati, qualora i prezzi dei titoli siano rimasti sempre al di sopra del *cap* e non sia stato quindi possibile acquistarne a sufficienza per raggiungere il livello d'obbligo imposto. Insomma: una sorta di "beffa", come si può facilmente comprendere.

Un ulteriore aspetto critico del meccanismo prospettato, nonché riprova del fatto che ARERA sta agendo solo lato soggetti obbligati, è rappresentato dal fatto che esso sia del tutto asimmetrico, poiché - prevedendo il *profit sharing* e non anche il *loss sharing* - non contempla alcuna condivisione delle eventuali (e, come già detto, ad oggi sicuramente più probabili) perdite registrate dal distributore.

La tesi che i soggetti obbligati possano/debbero essere incentivati "*alla riduzione del prezzo di mercato dei TEE*" (cfr. punto 3.18 del DCO) si ritiene continui a non considerare quanto sopra ricordato. Alla luce di quanto qui rilevato, pare invece evidente che azioni indirizzate solamente verso i soggetti obbligati non sortiscono alcun effetto. A dimostrazione di ciò, nonostante la regolazione pre-vigente (prima della sua caducazione per effetto della sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019) fosse stata definita con il dichiarato obiettivo di incentivare i soggetti obbligati alla riduzione del prezzo di acquisto dei TEE al di sotto di 250 €/TEE (con una perdita "secca" in caso di mercato dei titoli al di sopra di 250 €/TEE), i prezzi sono sempre rimasti al di sopra di tale soglia.

Anche quanto indicato al punto 3.19 del DCO non si ritiene corrisponda a possibilità attualmente praticabili dai soggetti obbligati. Infatti la stessa Autorità "*ritiene opportuno che i distributori siano economicamente stimolati (...) a ricorrere all'acquisto o al riconoscimento diretto di TEE (ancorché ciò sia maggiormente impegnativo rispetto al mero ricorso ai TEE "virtuali") al fine di ottemperare agli obiettivi*", ma precisa essa stessa "*nel caso la liquidità del mercato lo renda possibile*", circostanza, questa, che non trova riscontro nell'attuale situazione caratterizzata da una scarsissima disponibilità di titoli (come riconosciuto dalla stessa Autorità al punto 1.7, ove si evidenzia la "*perdurante scarsità di TEE*"², al punto 3.6, ove viene ricordato lo "*scenario di scarsità attesa di TEE*", al punto 3.10 che sottolinea ancora una volta "*la scarsità di titoli disponibili rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa*" e pure al punto 3.15 che rimarca "*condizioni di persistente scarsità di offerta*"). Pensare che il presunto stimolo ai soggetti obbligati possa essere di "*impulso alla ripresa del settore dei servizi energetici*" pare davvero poco realistico e velleitario.

In tale ottica non si comprende infatti come, allo stato attuale, si possano ipotizzare (cfr. punto 3.21 del DCO) prezzi di scambio compresi tra 235 e 240 €/TEE: una simile condizione, al momento, risulta

² Punto 1.7 del DCO: "... irrisolte criticità strutturali che stanno ostacolando l'efficiente funzionamento del mercato e tali limiti sono ulteriormente acuiti dalla perdurante scarsità di TEE".

puramente teorica.

Q2. Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE “virtuali”, l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

Non si condivide l'ipotesi di confermare il valore del *cap* al contributo tariffario, per le ragioni di seguito meglio specificate, e se ne propone invece l'aumento ad un livello lievemente inferiore a 260 €/TEE (nell'intorno, ad esempio di 258 €/TEE), alla luce di un valore di mercato che, nelle ormai perduranti condizioni di scarsa liquidità di TEE, ha determinato, come già evidenziato nelle *Osservazioni generali*, un'ingiusta penalizzazione a carico dei distributori obbligati con perdite, nell'anno d'obbligo 2018, di oltre 11 €/TEE.

Con riferimento ai limiti *ex lege* di costo dei TEE “virtuali” che impedirebbero di modificare il valore del contributo tariffario massimo, non si condividono inoltre le argomentazioni delineate dall'Autorità nel DCO.

Infatti, mentre il decreto interministeriale prevede espressamente che il costo dei titoli “virtuali” (calcolato come la differenza tra 260 euro e il valore del *cap* al contributo tariffario) non possa eccedere i 15 euro, nulla prevede in relazione al suo livello minimo, con il loro valore individuato come differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario per ciascun TEE (che il MiSE aveva impostato con un *cap* a 250 €/TEE, la cui fissazione è stata, peraltro, valutata dal TAR come esercizio improprio da parte del MiSE di poteri rientranti nello spettro delle esclusive attribuzioni dell'Autorità).

Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in merito ai TEE “virtuali” rappresentano, quindi, solo in parte un profilo distinto dalla determinazione del contributo tariffario, dato che il valore unitario dei TEE “virtuali” è definito come “*differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo*” e “*In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro*”. Quindi, fermo restando il limite massimo di 15 euro stabilito dal MiSE per il valore dei TEE “virtuali” (disposizione del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i. non travolta dalla decisione del giudice amministrativo), il valore al di sotto di tale massimo dipende dal valore del contributo tariffario come determinato dall'Autorità.

Anche se nel DCO viene presumibilmente fatto riferimento ad una versione preliminare del testo del decreto interministeriale 10 maggio 2018, prima della sua emanazione, nel quale la disciplina della valorizzazione dei TEE “virtuali” contemplava, oltre a un esplicito *cap* pari a 15 €/TEE, anche un *floor* pari a 10 €/TEE, di fatto, poi, nel testo del decreto approvato ed entrato in vigore tale valore assoluto del *floor* non è stato più stabilito ed è stato solamente previsto che il valore unitario dei TEE “virtuali” sia pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario riconosciuto. Pertanto, ove il valore massimo del contributo tariffario sia rivisto (per fare un esempio a 258 euro), l'eventuale nuovo *floor* per il valore unitario dei TEE “virtuali” risulterebbe conseguenza di quest'ultimo (e quindi sarebbe pari a 2 euro, nell'esempio ipotizzato). Un approccio del tipo di quello ipotizzato nell'esempio non muterebbe la considerazione espressa dall'Autorità al punto 3.6 del DCO, relativa al segnale di prezzo a cui il mercato si è finora tendenzialmente adeguato. In altri termini: a fronte di quanto osservato dall'Autorità circa il segnale di prezzo di 260 €/TEE, corrispondente alla somma del *cap* come era stato individuato dal MiSE (250 €/TEE) e di un ipotetico costo minimo dei TEE “virtuali” (10 €/TEE), si

sarebbe ancora in presenza di un equivalente segnale di prezzo di 260 €/TEE (258 + 2 €/TEE).

Non si comprendono quindi le considerazioni espresse al punto 3.10 del DCO in relazione alle quali si riterrebbe che *“Un’eventuale revisione al rialzo dell’attuale contributo tariffario massimo (ad esempio da 250 €/TEE a 260 €/TEE) comporterebbe quindi un rialzo dei prezzi di mercato (che nell’esempio si allineerebbero a 270 €/TEE) e un aggravio dei costi sostenuti di clienti finali elettrici e gas, senza beneficio sistemico né vantaggio per i distributori in termini di copertura dei loro costi”*.

In relazione all’esempio più sopra riportato (con il contributo massimo fissato a 258 €/TEE) il segnale di prezzo rimarrebbe infatti intorno ai 260 €/TEE, ma con una sensibile attenuazione della potenziale perdita per i soggetti obbligati. È vero che il costo per il sistema, nell’esempio ipotizzato, potrebbe risultare potenzialmente di un poco superiore (di circa il 3%), ma rimarrebbe³ comunque l’effetto positivo di contenimento del prezzo che ha fatto seguito all’introduzione del *cap* in valore assoluto, con un notevolissimo ridimensionamento dei prezzi di mercato dei TEE, dai valori prossimi a quasi 500 €/TEE che si erano raggiunti nel 2018 a valori nell’intorno di 260 €/TEE.

La stessa Autorità (cfr. punto 3.20 del DCO) indica che *“per prezzi di scambio più alti del cap, si ha riduzione delle perdite man mano che la differenza tra i prezzi di scambio e il cap diminuisce”*.

Non si ritiene quindi condivisibile l’orientamento secondo cui *“sia necessario confermare il cap al contributo tariffario riconosciuto preesistente (250 €/TEE)”*.

Nella formulazione del D.M. poi emanata ed entrata in vigore l’importo minimo che i distributori avrebbero comunque speso, dovendo ricorrere ai TEE “virtuali”, senza poter averne rimborso almeno a breve termine non è infatti più stato espresso in valore assoluto ma è stato espresso in funzione del valore massimo del contributo tariffario, la cui fissazione è stata riconosciuta dal giudice amministrativo spettare all’Autorità. Pertanto in assenza di una modifica del D.M. non si intravedono, per soluzioni che portino l’Autorità a stabilire un *cap* ad un nuovo valore compreso tra 250 e 260 euro, elementi di contrasto con la parte di decreto non annullata e quindi ancora vigente.

La tesi del *floor* di 10 euro implicito sostenuta dall’Autorità (cfr. punto 3.8 del DCO) non sembra peraltro condivisibile per come risulta formulato il testo approvato del D.M.: il valore dei TEE “virtuali”, a meno di modifiche al D.M., è conseguenza del valore del contributo tariffario e quindi, attualmente, la disciplina del valore dei TEE “virtuali” dipende da quella del contributo stesso. La stessa Autorità, al punto 3.27 del DCO riconosce il legame tra prezzo dei TEE “virtuali”, ove indica che in caso di aumento del contributo vi sarebbe *“conseguente diminuzione del costo dei TEE “virtuali” che sono stati emessi”*.

Si ritiene, quindi, che il *cap* al contributo a favore dei soggetti obbligati possa essere stabilito ad un livello più alto di 250 €/TEE senza innescare di per sé - in conseguenza di tale determinazione - “spiralì” di prezzo verso l’alto e debba essere così rivisto e fissato ad un livello lievemente inferiore a 260 €/TEE, ad esempio nell’intorno di 258 €/TEE.

Come anticipato in conclusione delle *Osservazioni generali*, l’applicazione di un *cap*, auspicabilmente definito dall’Autorità - nell’ambito delle proprie competenze e poteri - al livello più sopra indicato, dovrebbe comunque essere anche accompagnata, per quanto invece di competenza ministeriale, ad

³ In particolare ove il *cap* fosse accompagnato dall’introduzione, da parte del MiSE, di un meccanismo di flessibilizzazione della soglia minima di accesso all’emissione di TEE “virtuali”, del tipo di quello delineato più oltre in risposta al presente spunto di consultazione Q2 (cfr. pag.7).

un'opportuna verifica periodica e conseguente eventuale rimodulazione al ribasso della soglia per l'accesso all'emissione dei TEE "virtuali" (di seguito, per semplicità, anche solo soglia per i TEE "virtuali"), attualmente stabilita al 30% del c.d. "obbligo minimo". La combinazione delle due misure (*cap* + soglia di accesso ai TEE "virtuali" flessibile) si ritiene, infatti, potrebbe costituire la soluzione più efficace in quanto:

- un livello del *cap* al contributo tariffario opportunamente elevato, nella misura ipotizzata, consentirebbe di limitare entro *range* molto più contenuti le perdite per i soggetti obbligati in presenza di prezzi superiori allo stesso *cap* e posizionati nell'intorno del livello di prezzo corrispondente al segnale rappresentato dal valore di 260 €/TEE;
- la flessibilizzazione della soglia per i TEE "virtuali", con suo possibile ribasso di anno in anno, contribuirebbe a disincentivare comportamenti di tipo speculativo lato offerta (con conseguenti effetti di rialzo dei prezzi anche ben al di sopra di 260 €/TEE), stimolando maggiormente la messa sul mercato di titoli a prezzi quanto meno nell'intorno di 260 €/TEE, nel timore che i soggetti obbligati, una volta raggiunta la soglia per i TEE "virtuali" possano non acquistare più titoli fisici se a prezzo troppo elevato.

L'efficacia che ci si potrebbe attendere dalla combinazione delle misure sopra indicate è confermata dalla considerazione che la soglia per i TEE virtuali al 30% è stata dimensionata in un momento in cui la disponibilità di TEE, pur non elevata, risultava sufficiente al raggiungimento di tale livello da parte di tutti i soggetti obbligati (quindi in un momento in cui la disponibilità di TEE non risultava così ridotta, come ulteriormente ridottasi nella situazione attuale). Ed è sotto gli occhi di tutti che, sino a quando vi sono state aspettative che i soggetti obbligati potessero complessivamente raggiungere la soglia del 30% per aver accesso ai TEE "virtuali" il prezzo di mercato dei TEE è rimasto per mesi praticamente costante intorno a 260 €/TEE e quando invece, con notevole riduzione della disponibilità, si è avuta contezza che i titoli disponibili non consentiranno a tutti i soggetti obbligati di raggiungere la soglia del 30% dell'obbligo minimo, si è innescata una tendenza sensibilmente rialzista che sta conducendo i prezzi sino a livelli che al momento hanno raggiunto e superato i 267÷268 €/TEE.

Per "tenere sulla corda" anche il lato offerta del mercato, la verifica periodica per una conseguente possibile rimodulazione della soglia per i TEE "virtuali" potrebbe essere effettuata nell'ultima parte dell'anno d'obbligo (ad esempio all'inizio del mese di maggio), inducendo in questo modo i detentori di titoli:

- a non fare affidamento che i soggetti obbligati debbano necessariamente raggiungere la soglia del 30% per poter accedere alla misura di flessibilità rappresentata dai TEE "virtuali";
- ad immettere sul mercato tutti i propri titoli disponibili al più in un intorno di prezzo di 260 €/TEE⁴.

D'altra parte, pur con caratteristiche diverse e sicuramente più complesse, anche per il *Quantitative Easing*, che ha rappresentato un meccanismo di flessibilizzazione economico-monetaria, il livello di flessibilità/di iniezione di liquidità non è rimasto sempre costante nel tempo, ma è stato rimodulato in

⁴ Per rappresentare più chiaramente il concetto, si porti il ragionamento all'estremo, immaginando, in via del tutto ipotetica, che in una situazione di estrema scarsità di TEE il livello della soglia di accesso ai TEE "virtuali" sia portato a 0%. In tal caso i soggetti obbligati potrebbero acquisire titoli "virtuali" senza vincoli di soglie di TEE fisici da raggiungere e quindi, nella certezza di poter comunque conseguire il proprio obiettivo, mai procederebbero ad acquisti a valori superiori a 260 €/TEE. Di conseguenza, lato offerta, nella consapevolezza che nessun soggetto obbligato mai acquisterebbe sopra 260 €/TEE si innescerebbe una tendenza di prezzo certamente non superiore a tale valore.

funzione della situazione. E anche per i TEE “virtuali”, che rappresentano un meccanismo di flessibilizzazione dell'equilibrio domanda/offerta di titoli con “iniezione” di liquidità ai fini del raggiungimento degli obiettivi in capo ai soggetti obbligati, dovrebbe essere prevista la possibilità di rimodulare il volume di TEE “virtuali” da iniettare, e quindi la soglia minima di accesso al meccanismo, a seconda della disponibilità di titoli sul mercato.

Pertanto, come già indicato nelle *Osservazioni generali*, oltre ad auspicare una revisione delle modalità di determinazione del contributo che, ove venga confermato un *cap* al contributo tariffario, fissi questo ad un livello solo di poco inferiore ai 260 €/TEE nell'ambito delle prerogative e dei poteri dell'Autorità, si auspica altresì che la stessa Autorità possa anche sensibilizzare l'istituzione ministeriale, affinché venga resa variabile, a seconda della liquidità di mercato, la soglia di accesso all'emissione dei TEE “virtuali”.

Nel caso in cui invece l'Autorità insista nel confermare il *cap* precedentemente individuato dalle disposizioni ministeriali annullate dal giudice amministrativo (quindi a 250 €/TEE), al fine di ristorare le perdite sopportate dai soggetti obbligati per effetto dell'introduzione di tale livello di *cap*, andrebbe attivato il meccanismo della RTDG che prevede il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale previsto all'art. 49, comma 49.1, lettera d) della RTDG 2020-2025 di cui alla deliberazione 570/2019/R/gas e s.m.i., oppure un meccanismo di recupero equivalente in favore di ciascun soggetto obbligato.

Si condivide, invece, la proposta di aggiornamento del valore $P_{SCAMBI}(t)$, in quanto permetterebbe di rendere la formula di determinazione del contributo tariffario più aderente alle attuali condizioni del mercato dei TEE. Si fa infatti presente che la gran parte⁵ degli scambi bilaterali di titoli oggi si realizza a prezzi superiori alla vigente soglia di prezzo rilevante (< 250 €/TEE) e che, inoltre, i pochissimi titoli scambiati a valori medi “rilevanti” sono transati a valori anche di molto inferiori a 250 €/TEE. Risulta pertanto evidente che la scelta di un prezzo rilevante al di sotto dei 250 euro non è assolutamente rappresentativa dell'attuale situazione di mercato e che quindi, come da proposta dell'Autorità, risulta opportuno un innalzamento di tale valore.

L'Autorità riconosce infatti che *“Gli scambi avvenuti tramite bilaterali avvengono infatti per la maggior parte a prezzi confrontabili con i prezzi riscontrati sul mercato ma sono ancora presenti scambi a prezzi bassi o molto bassi (anche nulli). Questi contribuiscono a far sì che la media ponderata mensile di essi (escludendo gli scambi a prezzi nulli) sia, indicativamente, inferiore di qualche punto percentuale rispetto alla corrispondente media dei prezzi di mercato”* e che gli attuali scenari di mercato risultano *“non adeguatamente confrontabili con quanto riscontrato nei precedenti period”*. (cfr. punto 3.13 del DCO).

Q3. Si condivide l'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

Non si intravedono, nell'attuale situazione, particolari effetti derivanti dall'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente, dato che, a causa delle perduranti

⁵ Circa 87% degli scambi bilaterali dall'inizio dell'anno d'obbligo 2019 a fine febbraio 2020.

condizioni di mercato "corto", difficilmente si ritiene che l'applicazione del parametro δ possa risultare efficace nel ridurre i prezzi dei titoli. Un simile approccio potrebbe, per contro, funzionare se applicato ad un mercato liquido (con il parametro δ che potrebbe "lavorare" solo quando i prezzi di mercato dovessero scendere al di sotto del *cap*), ma non si ritiene che tale condizione possa verificarsi nel mercato italiano nel breve/medio periodo, a meno di non attuare prima una profonda riforma strutturale del meccanismo dei TEE.

Più in generale, paiono inoltre prive di fondamento le argomentazioni presentate dall'Autorità per contestualizzare l'introduzione del parametro δ e volte a sostenere che diversi gradi di liquidità del mercato dei TEE determinerebbero mix altrettanto diversificati nell'utilizzo di TEE e TEE "virtuali" per l'assolvimento degli obblighi da parte dei soggetti obbligati. In funzione delle caratteristiche del meccanismo, se il mercato è "lungo" l'utilizzo di TEE "virtuali" al posto di TEE non risulta economicamente razionale, in quanto l'operatore si espone ad una perdita potenziale (pari al controvalore del TEE "virtuale") qualora le condizioni di mercato del successivo anno non siano altrettanto liquide e il soggetto obbligato non disponga di sufficienti TEE per riscattare anche quelli "virtuali" richiesti nell'anno precedente. Corrispondentemente, se il mercato è "corto" e il soggetto obbligato è in carenza di titoli, si trova costretto a subire, in caso di acquisto di TEE a valori superiori a 260 euro, una perdita "secca" anche superiore a 10 o 15 euro per poter raggiungere la soglia del 30% necessaria ad accedere al meccanismo dei TEE "virtuali".

Non risultano infine chiare le motivazioni di quanto indicato al punto 3.22 del DCO (*"La scelta di un valore inferiore, infatti, potrebbe incentivare eccessivamente il ricorso ai TEE rispetto ai TEE "virtuali"*) rispetto a quanto invece ricordato al punto 3.28 (obiettivo di limitare il ricorso ai TEE "virtuali").

Q4. Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

Non si condivide la proposta in quanto si ritiene necessario garantire alle imprese distributrici il recupero delle perdite (stimabili in oltre 11 €/TEE) registrate nel 2018 per acquistare i quantitativi di titoli necessari al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Si ricorda infatti che, all'interno del meccanismo dei certificati bianchi, il soggetto obbligato ha un ruolo "passante" e pertanto, così come non è attualmente in grado di trarre profitti, non dovrebbe neppure incorrere in perdite per effetto delle regole di funzionamento del meccanismo stesso.

Confermare il valore del contributo già erogato non permetterebbe alcun tipo di recupero, mentre l'applicazione della sola nuova disciplina - così come descritta del DCO - anche all'anno d'obbligo 2018 garantirebbe un recupero di entità molto limitata.

Si propone pertanto di applicare le nuove modalità di calcolo del contributo già dall'anno d'obbligo 2018 combinandole con l'aumento - da 250 ad almeno 258 €/TEE - del contributo tariffario massimo, soluzione che permetterebbe di ridurre sensibilmente le perdite registrate.

Qualora, tuttavia, tenuto conto che le procedure per la consuntivazione dei target raggiunti dai soggetti obbligati relativamente all'anno d'obbligo 2018 si sono già concluse e che sono già state effettuate le relative compensazioni economiche, si ritenesse di voler comunque confermare il valore del contributo

dell'anno d'obbligo 2018, le perdite registrate dagli operatori potrebbero essere coperte attivando, per le imprese interessate, il meccanismo – più sopra citato in risposta allo spunto di consultazione Q2 - stabilito dalla RTDG. Tale meccanismo prevede il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (per il solo anno d'obbligo 2018 o anche per i successivi, laddove ARERA decidesse contestualmente di confermare il valore del *cap* a 250 €/TEE).

In ogni caso, l'orientamento a non ritenere opportuna l'applicazione della disciplina definita in esito al presente procedimento (e quindi l'eventuale revisione del valore del *cap* - ove questo dovesse essere rimodulato, come auspicabile, ad un livello più alto di 250 €/TEE) anche per l'anno d'obbligo 2018, terminato il 31 maggio 2019, e neppure a prevedere per tale annualità, una compensazione in altra forma per i soggetti obbligati, non impedirebbe all'Autorità di rivedere il *cap* o di prevedere una compensazione in altra forma a partire dall'anno d'obbligo 2019⁶.

Q5. Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

Si condivide la conferma della modalità di calcolo del contributo riconosciuto in acconto. Il valore forfettario andrebbe però rivisto a rialzo (da 175 a circa 181 €/TEE), in primo luogo alla luce della proposta, che si auspica venga accolta, di innalzamento - da 250 ad almeno 258 €/TEE – del limite massimo al contributo tariffario (cfr. risposta allo spunto di consultazione Q2).

In ogni caso le ragioni alla base del mantenimento del valore stabilito per il contributo in acconto (175 €/TEE) non sembrano adeguatamente fondate. Non paiono inoltre chiaramente comprensibili le ragioni alla base dell'orientamento per cui “*si ritiene (...) prudenzialmente opportuno mantenere la percentuale di decurtazione rispetto al cap pari al 30% anziché diminuirla*”. Se, infatti, “*a partire dal corrente anno d'obbligo potranno essere oggetto di riscatto i TEE “virtuali” utilizzati negli anni precedenti*”, il valore del contributo da erogare ai soggetti obbligati alla fine dell'anno d'obbligo dovrebbe incrementarsi (come anche indicato nell'ultima parte del punto 3.36 del DCO) e non ridursi, attenuando quindi il rischio dei paventati conguagli di somme in restituzione.

Q6. Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

Fermo restando quanto già evidenziato in risposta al precedente spunto di consultazione Q5, si ritiene in generale ragionevole l'orientamento, in relazione a modalità di erogazione dei contributi progressivamente consolidatesi negli anni. In merito alle tempistiche di erogazione del contributo, per quanto riguarda l'erogazione degli importi in acconto relativi alla sessione di annullamento del 30 novembre, si riterrebbe utile che fosse esplicitata (secondo quanto già positivamente avvenuto negli anni scorsi) la data del 31 dicembre come termine entro cui debbano essere effettuate le

⁶ In altri termini, confermando da un lato per l'anno d'obbligo 2018, secondo quanto proposto nel DCO, il valore del contributo definitivo come risultato (248,89 €/TEE) e fissando, dall'altro, un nuovo valore del *cap* (ad esempio a 258 €/TEE) a partire dal corrente anno d'obbligo 2019, ancora aperto, o definendo in altra forma una compensazione per le perdite inevitabilmente subite dai soggetti obbligati in caso di mantenimento del valore massimo del contributo al livello precedentemente stabilito dal decreto interministeriale.

corrispondenti erogazioni da parte della CSEA. Ciò allo scopo di preservare l'effetto positivo derivante dalla presenza della sessione di annullamento in acconto, introdotta proprio per contenere i notevoli oneri finanziari a cui i soggetti obbligati fanno fronte, anche considerato che:

- la fine dell'anno solare è il periodo di maggiore tensione di liquidità per le imprese;
- un'erogazione del contributo in data successiva al 31 dicembre impedirebbe di includere tali rilevanti partite economiche nella posizione finanziaria netta (PFN) di fine anno, dato particolarmente importante per le imprese che intrattengono rapporti con finanziatori e/o investitori e con altri soggetti del sistema finanziario (es. agenzie di *rating*), i quali effettuano le proprie valutazioni sulla base di diversi parametri, tra cui anche, appunto, la PFN.

In tal senso risulta utile confermare, secondo quanto già avvenuto gli scorsi anni, che il GSE possa effettuare le relative verifiche sugli annullamenti dei TEE in tempo utile da consentire alla CSEA di procedere all'erogazione dei contributi in acconto entro la fine dell'anno solare.

Q7. Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

Se, in una logica di semplificazione delle procedure, si potrebbero comprendere le motivazioni alla base dell'ipotizzata semplificazione delle modalità di comunicazione ed elaborazione dei dati per la fissazione degli obiettivi, si evidenzia che quanto prefigurato presenta alcune non trascurabili problematiche, che andrebbero opportunamente valutate e di cui, semmai, dovrebbe essere studiata ed individuata una possibile soluzione.

Si evidenzia innanzitutto che, come tutti i precedenti decreti riguardanti gli obiettivi di efficienza energetica, anche il D.M. 11.01.2017 e s.m.i. prevede (art. 4, commi 7 e 8) che l'obiettivo assegnato annualmente a ciascuna impresa di distribuzione obbligata debba essere determinato sulla base della quantità di energia (energia elettrica o gas naturale) “*distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata*” e la quantità di energia elettrica o gas naturale distribuita/distribuito sul territorio nazionale da tutti i soggetti obbligati, determinata annualmente dall'Autorità, conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

Per quanto riguarda i volumi di gas comunicati ai fini della RQDG, invece, questi corrispondono al gas immesso dai punti di riconsegna della rete di trasporto (le c.d. cabine Remi), certificato dall'impresa di trasporto (che per le Remi svolge l'attività di *meter reading*) e non al gas riconsegnato. Pertanto, per l'eventuale adozione dell'ipotesi prospettata per la fissazione degli obiettivi per gli anni successivi all'anno d'obbligo 2020, dovrebbero essere corrispondentemente stabilite nuove, diverse previsioni dal decreto che fisserà gli obiettivi per gli anni d'obbligo successivi a quelli sin qui regolati, da ultimo con il D.M. 11.01.2017.

Inoltre, in questo modo, a meno di opportune modifiche da introdurre nell'ambito della raccolta dati di cui alla RQDG, la quantità di gas considerata ai fini della determinazione degli obiettivi di efficienza energetica, non risulterebbe specificatamente autocertificata come stabilito dalle disposizioni ministeriali, ma comunicata insieme ad una molteplicità di altri dati riguardanti la sicurezza e la continuità del servizio (peraltro non necessariamente dal Legale Rappresentante dell'impresa che, mentre per la comunicazione dei dati funzionali alla determinazione degli obiettivi di efficienza

energetica - proprio nella logica dell'autocertificazione - non può, nell'ambito delle raccolte dati in essere, delegare nessun altro, può invece delegare altri responsabili/funzionari per la comunicazione dei dati di cui alla RQDG).

Infine, ove fosse seguito l'orientamento prefigurato, in caso di reti di distribuzione non alimentate direttamente da un punto di riconsegna della rete di trasporto (cabina Remi) ma da una rete di distribuzione gestita da un altro distributore (c.d. distributore "sottendente"), quest'ultimo, a meno di opportune modifiche e/o precisazioni riguardanti i dati comunicati ai fini della raccolta di cui alla RQDG correrebbe il rischio di vedersi conteggiati anche volumi di gas distribuiti non sulle proprie reti, ma sulla rete del distributore "sotteso", mentre questo potrebbe non vedersi corrispondentemente conteggiato alcun volume di competenza, relativamente alla rete "sottesa" non alimentata attraverso una cabina Remi.

Delle problematiche sopra evidenziate andrebbero opportunamente valutati gli impatti, ferma restando la necessità di conformità a quanto indicato dalle disposizioni ministeriali in tema di fissazione degli obiettivi di efficienza energetica.